

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

**Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.**

**Art. 8**

**1.** Gli enti che attualmente hanno in gestione i beni immobili di cui all' articolo 1, sono delegati a procedere alle opportune verifiche ed alle eventuali regolarizzazioni catastali e tecniche degli stessi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative.